



STUDIO FILIPPI
CONSULENTI D'IMPRESA
Strada del Megiaro 261
36100 Vicenza
Telefono (4 linee): 0444 525824
Fax: 0444 809824
E-mail: info@studio-filippi.it
Web-site: www.studio-filippi.it



Updates and News 41 2021

Questa mail è generata da un sistema automatico non presidiato pertanto si invita cortesemente a non rispondere.

Eventuali e-mail ricevute rimarranno inevase.

Obbligatorio dal 15 ottobre il green pass anche per i lavoratori delle aziende del settore privato

Dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021 - termine di cessazione dello stato di emergenza - il cd. green pass (certificato amministrativo di avvenuta vaccinazione oggi anche con una dose; certificato di avvenuto contagio e guarigione da COVID-19; esito medico-sanitario di tampone molecolare negativo effettuato nelle 48 ore precedenti ex art. 9 D.L. 52/2021 conv. dalla L. 87/2021) diviene obbligatorio anche per chi lavora nelle pubbliche amministrazioni e nelle aziende del settore privato.

Sono soggetti a tale obbligo solo i dipendenti?

No, anche i soggetti esterni che accedano in Azienda (cooperative, appalto, somministrazione etc.) o che ivi svolgano a qualsiasi titolo attività, inclusi i lavoratori autonomi.

L'obbligo permane anche se si rispettano le misure di protezione e sicurezza previste dai Protocolli Covid-19?

Si. La norma preclude dunque l'accesso del lavoratore agli ambienti di lavoro, anche se lo stesso avvenisse nel rispetto delle misure di protezione e sicurezza previste dai Protocolli Covid-19 (mascherine, distanziamento, sanificazione etc.) sino ad oggi osservate efficacemente in tutte le aziende.

Obblighi del datore di lavoro.

I datori di lavoro saranno incaricati di verificare il possesso del green pass al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro. Essi devono definire, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per verificare il rispetto dell'obbligo di certificazione. Le verifiche delle certificazioni sono effettuate secondo le modalità indicate dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 giugno 2021.

Vi consigliamo di rivolgerVi al Vostro responsabile della Sicurezza al fine di farVi fornire indicazioni pratiche per la gestione di tale nuovo adempimento.

In pratica i soggetti adibiti al controllo (devono essere incaricati “con atto formale”) del green pass verificano la validità della certificazione verde prima di consentire l’accesso ai luoghi oggetto di verifica. Le aziende potranno “delegare” formalmente i controlli anche al personale “esterno” a cui sia appaltato il servizio di portineria e reception già presente in azienda ovvero incaricando ad hoc per tale servizio di controllo un soggetto esterno in forza di apposito contratto di appalto.



Il decreto precisa che i controlli nelle aziende potranno essere fatti anche “a campione” (art. 3 comma 5)

diversamente da quanto invece richiesto, ad esempio, per l’accesso ai ristoranti, musei etc. previsto dal DL. 105/2021.

Impatto sulla privacy?

Un bel problema da una parte si consiglia al fine di ridurre l’impatto su tematiche di data privacy che le aziende non tengano “traccia” dei dati relativi ai controlli effettuati; quindi l’operatore dovrebbe limitarsi a verificare il possesso di un valido green pass e, in caso negativo, impedire l’accesso al lavoratore che ne fosse privo. Dall’altra, tuttavia, è sempre consigliabile tenere comunque traccia che i controlli sono stati effettuati. Evidenziamo, però, che il decreto non fornisce a tal merito indicazioni pratiche/operative.

Prima di assumere può il datore di lavoro verificare che il dipendente sia in possesso di green pass?

Il decreto non prevede nulla con riferimento al tema delle assunzioni ed in particolare se il datore di lavoro sia autorizzato ad investigare sul possesso del green pass in sede di colloquio preassuntivo.

Il Sole 24 ore prende la seguente posizione: “trattandosi di requisito richiesto dalla legge si ritiene che, a far data dal 15 ottobre, il possesso del green pass sia da ritenersi un presupposto per l’esercizio dell’attività lavorativa e che possa essere elemento da acquisire ma solo genericamente in sede di colloquio”.

Come gestire le buste paga in caso di accesso negato?

Il lavoratore sottoposto a controlli, in caso di esito negativo della verifica, va considerato come assente ingiustificato, in conseguenza dell’assenza di green pass, fino alla presentazione della certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre (comma 6).

Il decreto prevede espressamente che, per il periodo di sospensione, al lavoratore sospeso “non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato”.

Può essere sanzionato o licenziato il dipendente privo di Green pass?

No, il decreto precisa che l’assenza ingiustificata non ha conseguenze disciplinari e non pregiudica il diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Come organizzare il rientro del lavoratore prima lasciato a casa?

Altra problematica importante in quanto il decreto nulla prevede riguardo alle modalità di rientro del lavoratore assente ingiustificato. Consigliamo quindi alle singole aziende di prevedere le modalità concrete eventualmente chiedendo al lavoratore assente di comunicare tempestivamente e con un preavviso l’avvenuto ottenimento del green pass così da predisporre il proprio rientro al lavoro nei giorni successivi alla comunicazione, evitando così il rientro “inatteso” al lavoro con impatti ed inefficienze sulla turnazione del lavoro nel frattempo modificata per “coprire” l’assenza del lavoratore.



Tale esigenza aziendale di programmazione potrebbe, tuttavia, apparire in conflitto con la contrapposta esigenza del lavoratore di “sfruttare” la validità del green pass nel frattempo ottenuto, soprattutto qualora “temporaneo”, come derivante da tampone negativo che ha validità contenuta nelle 48 ore.

Regole speciali per le aziende con meno di 15 dipendenti.

Solo nelle aziende che occupano meno di 15 dipendenti il decreto ammette, al fine di agevolare la gestione dell’assenza del lavoratore, la possibilità di:

- a) sospendere il lavoratore dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata;
- b) sostituire il lavoratore sospeso.

La norma (comma 7) precisa che la sospensione può avere durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione e, comunque, per un periodo non superiore di 10 giorni, rinnovabili per una sola volta entro il del 31 dicembre 2021 (comma 7).

Sanzioni per il dipendente e per il datore di lavoro.

Il dipendente è sanzionato quando? Quando acceda ai luoghi di lavoro in violazione dell’obbligo di presentazione della certificazione (es. sviando i controlli tramite l’accesso da una porta di servizio non controllata). Esso in questo caso viene punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 600 a euro 1.500, ferme restando le eventuali conseguenze disciplinari che potrebbero derivarne.

Il datore di lavoro è sanzionato quando? Quando non organizza o non esegue i controlli. E' in tal caso soggetto a una sanzione amministrativa di importo variabile da euro 400 a euro 1.000, raddoppiata in caso di reiterazione della violazione.



Per chi svolge la prestazione presso locali altrui (si pensi ai contratti di appalto/fornitura di servizi e di somministrazione di lavoro) l'obbligo di controllo grava sia su chi ospita il lavoratore che sull'effettivo datore di lavoro, complicando non di poco l'operatività dell'attività oggetto del contratto, considerato che quasi mai le squadre "esterne" che si recano da un cliente per ivi svolgere un servizio o attività in appalto hanno il tempo di recarsi in azienda prima di recarsi dal cliente per farsi verificare il possesso del green pass.

Prevede poi il decreto (comma 4) che i controlli sul possesso del green pass debbano essere fatti anche dai rispettivi datori di lavoro nel caso di dipendenti che lavorino presso un cliente.

Chi paga i tamponi?

Il decreto non definisce chi debba sopportare in via ordinaria il costo dei tamponi che, pertanto, nel silenzio del decreto, restano a carico del lavoratore non vaccinato, analogamente a quanto avviene per i cittadini non vaccinati che vogliono accedere alle aree ed alle attività "tutelate" ex DL. 105/2021 (ristoranti, musei, piscine, eventi etc.).

I lavoratori in smart working hanno gli stessi obblighi?

No, sempre che lavorino sempre in smart working, se invece dovessero accedere all'Azienda ne devono essere muniti.

Info aggiuntiva... e per il lavoro domestico?

L'obbligo include anche colf e badanti.

28 settembre 2021

I migliori saluti.

Lucia Dott.ssa Filippi

Consulenza del lavoro, Contrattualistica giuslavoristica, Privacy, Conciliazioni e Transazioni, Amministrazione del personale, Due diligence, Sviluppo risorse umane

Questa comunicazione ha lo scopo di fornirti informazioni da parte del nostro Studio.

Ai sensi dell'art. 22 del Regolamento UE 2106/679 ti informiamo che hai il diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso al trattamento dei dati, pertanto potrai inviarci una mail all'indirizzo neqoilconsenso@studio-filippi.it con scritto "Cancellami".

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali delle persone fisiche le informazioni contenute nel presente messaggio e in qualsiasi allegato sono di carattere confidenziali ed esclusivamente per l'uso dei destinatari previsti. Se avessete ricevuto questo messaggio per errore, la informiamo che in base al regolamento di cui sopra e all'art. 616 c.p., qualsiasi uso, divulgazione, distribuzione o riproduzione dei contenuti è severamente proibito. Si prega di inviare una notifica al mittente e quindi eliminare il messaggio (inclusi gli allegati) dal proprio sistema senza leggere alcun contenuto. Pursuant to EU Regulation 2016/679 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data, the information contained in this message and in any attachment is confidential and exclusively for the use of the intended recipients. If you have received this message by mistake, we inform you that according to the aforementioned regulation and to art. 616 c.p., any use, disclosure, distribution or reproduction of the contents is strictly prohibited. Please give notification to the sender and then delete the message (including the enclosures) from your system without reading any of the contents.